



# Città di Trapani

Provincia di Trapani

Del. C.C. n. 109 del 23/07/2009

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

### **Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di autorizzazioni per favorire la mobilità delle persone con capacità di deambulazione, permanente e temporanea, sensibilmente ridotta, e l'assegnazione di spazi "personalizzati" per la sosta di veicoli al servizio delle stesse persone sul territorio comunale di Trapani.

### **Art. 2. CONCESSIONARI**

I destinatari delle norme del presente regolamento sono i concessionari e, quindi, coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma. Ad essi sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

### **Art. 3. DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO**

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) al Comando Polizia Municipale unitamente alla seguente documentazione:

- a) Certificazione della Commissione Medica che attesti la condizione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- b) due fotografie formato tessera del titolare;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- d) Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- e) Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).

**Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare, ovvero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.**

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il Comando di Polizia Municipale verificherà annualmente anche a campione, l'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.



#### **Art. 4. ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “NON PERSONALIZZATO”**

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all'art. 6 dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra di quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata la sanzione prebivista.

Qualora sussistano le condizioni di cui ai commi precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all'articolo 6.

#### **Art. 5. DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “PERSONALIZZATO”**

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone non deambulanti;
- Non dispongano nei pressi della loro abitazione di parcheggio pertinenziale privato, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, ovvero di possederlo non idoneo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificazione della Commissione Medica che attesti la condizione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale; ovvero copia del certificato di invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (codice 05) rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili (codice 08 o codice 09);
2. Copia della patente di guida;



3. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone; ovvero copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, oppure non adattato di proprietà di un congiunto convivente;
4. Copia del contrassegno;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il disabile attesta che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attività lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, ovvero di possederlo non idoneo. La non idoneità deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale;

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all'art. 6.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Sindaco e realizzati dal Comando di Polizia Municipale che ne curerà, altresì, la manutenzione.

## **Art. 6. COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI.**

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione Consultiva tecnica per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione degli stalli di cui all'art. 4 e degli stalli personalizzati di cui art. 5 comma 3.

La Commissione Consultiva, sulla base della documentazione di cui all'art. 5 esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, procedendo alla verbalizzazione. Nell'ipotesi in cui la Commissione non esprima parere nei termini richiesti, il Sindaco potrà procedere all'adozione del provvedimento anche senza il parere della Commissione.

In particolare, la Commissione dovrà:

- valutare le richieste di istituzione degli stalli personalizzati di cui all'art. 5, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri stalli, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione degli stalli nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;

La Commissione sarà composta da:

- Sindaco o suo delegato;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;



- Dirigente del Settore Urbanistica o da un funzionario dello stesso
- Medico legale dipendente dell'Azienda U.S.L. e della stessa designato;
- Responsabile del settore Servizi alla Persona o suo delegato;
- da un membro (il Presidente o un suo delegato o altro membro nominato dalla Associazione) della locale Associazione Disabili maggiormente rappresentativa.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando comunque il termine di conclusione del procedimento e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia richiesto dal suo presidente.

La Presidenza della Commissione è affidata al Sindaco o suo delegato ovvero al Dirigente del settore incaricato dell'istruttoria.

## **Art. 7. PROCEDURA ISTRUTTORIA**

La domanda - corredata dalla documentazione, oltre che dall'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallone - deve essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, esprimendo il proprio parere.

Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed il procedimento, nel suo complesso, deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle Autorità di vigilanza.

L'Ufficio Viabilità dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

## **Art. 8. UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO**

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Entro un anno dell'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di al presente regolamento avuto riguardo alla tipologia degli stalli, con uno nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali contenute nel vigente codice della strada ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del D.Lgs. 196/2003 nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea, comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

La metà sinistra del recto (parte a vista) contiene:

- dicitura in stampatello "parcheggio invalidi";
- Il numero di serie del contrassegno;
- Il microcip identificativo e non contraffabile;
- Il simbolo della sedia a rotelle, nero su fondo arancione;



- La data di scadenza del contrassegno;
- Il nome e il timbro a secco dell'Amministrazione Comunale.

La metà destra del recto (parte a vista) contiene:

- zona di vidimazione.

La metà sinistra del verso (interna non visibile) contiene:

- dicitura in stampatello "parcheggio invalidi";
- il numero di serie del contrassegno;
- fotografia del titolare;
- firma del titolare;
- cognome, nome e generalità;
- scadenza della concessione;
- data, timbro ad inchiostro indelebile e firma dell'Amministrazione.

La metà destra del verso (interna non visibile) contiene:

- agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;
- le limitazioni e relative sanzioni in caso di uso improprio.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- il solo transito con esclusione della sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale all'Ufficio ZTL per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi;
- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:



- sostare nelle zone vietate ai sensi degli articoli 40, 157 e 158 del codice della strada;
- sostare recando intralcio alla circolazione;
- circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
- circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dell'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.
- Sostare nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane;
- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

## **Art. 9. FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO**

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate una fotografia formato tessera (o due se trattasi del primo rinnovo per contrassegno del tipo previsto nel presente regolamento), copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento di €10,00 intestato al Comune di Trapani sul ccp. \_\_\_\_\_ .

## **Art. 10. DECADENZA DEL CONTRASSEGNO**

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

## **Art. 11. NORME TRANSITORIE**

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.



*Città di Trapani*

*Provincia di Trapani*

---

*5° Settore*

*Comando di Polizia Municipale e Servizi per il Commercio*

Entro un anno dell'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di al presente regolamento avuto riguardo alla tipologia degli stalli, con uno nuovo.

A tal fine gli uffici comunali preposti invieranno comunicazione ai titolari di contrassegno invalidi, invitandoli entro 30 giorni dalla comunicazione, al ritiro del nuovo contrassegno, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.

Qualora dalla verifica di cui al comma precedente si accertasse che il titolare del contrassegno non posseda, per qualsiasi motivo, i requisiti previsti dal presente regolamento, il contrassegno verrà ritirato e l'autorizzazione verrà revocata.

Analoga verifica dovrà essere effettuata, entro il termine previsto, per i concessionari degli stalli personalizzati di cui all'art. 5. a tal fine gli uffici incaricati potranno richiedere agli aventi diritto la riproduzione della documentazione necessaria alla concessione dello stallo personalizzato ai fini del presente regolamento, e dovrà essere acquisito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 6.

Gli Agenti della Polizia Municipale, nell'espletamento delle loro funzioni, qualora rilevino la non conformità del contrassegno esposto sull'autovettura, affiggeranno sul parabrezza apposito invito a presentarsi presso gli uffici comunali per la sostituzione del contrassegno con il nuovo, dandone comunicazione agli uffici interessati. Questi, qualora rilevino l'esistenza della comunicazione di cui al comma 3, avvieranno procedimento di revoca del contrassegno dandone comunicazione all'interessato. In caso contrario opereranno come al comma 3.